



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 3/2021** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Bandi e avvisi
- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza



BANDI / AVVISI

BANDI E AVVISI

IMPIANTI TERMICI - SELEZIONE PROFESSIONISTI

Si informa che è stato pubblicato un nuovo bando per l'Accordo Quadro per la selezione di professionisti a cui affidare i servizi di ispezione degli impianti termici.

Di seguito le principali scadenze:

- Pubblicazione 22/03/2021
- Scadenza termine per la sottomissione delle offerte 19/04/2021 alle ore 14:00

La procedura è gestita sempre tramite la piattaforma di e-procurement Sintel.

Maggiori informazioni e la documentazione di gara completa, sono disponibili sul portale curit.it e ariasp.it.

Link di riferimento: <http://www.curit.it>



CATASTO

CATASTO

IL SISTEMA INTEGRATO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE UFFICIO PILOTA DI RAVENNA

L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

L'evoluzione della gestione del sistema catastale

Il Sistema Integrato del Territorio


Attivazione dell'Ufficio Pilota di Ravenna

Ravenna, 1° marzo 2021

Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 - Art. 19 (Aggiornamento del catasto)


Comma 1 ...omissis

L'Anagrafe Immobiliare Integrata **attesta, ai fini fiscali**, lo stato di **integrazione delle banche dati** disponibili presso l'Agenzia del Territorio **per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali**.




La disponibilità dei numerosi tipi di dati, insieme alla necessità di gestirli **in maniera integrata** e, soprattutto, **georiferita**, ha portato alla nascita del SIT, anche grazie alla costituzione e al recupero di **relazioni** spaziali tra le caratteristiche mappate.

- Ortofoto del territorio
- Viabilità, toponomastica, civici
- Quotazioni del mercato immobiliare
- Cartografia catastale
- Immobili rurali e suoi attributi
- Immobili urbani e suoi attributi
- Soggetti detentori di diritti reali
- Titolarità e quote di diritto sugli immobili



- La **completezza, coerenza e univocità** delle informazioni nelle diverse banche dati (per una **maggior qualità dei dati**)
- L'**integrazione dei dati** ai fini della completezza delle informazioni richieste/fornite (per la fornitura di **nuovi servizi**)
- La rappresentazione del **continuum territoriale** (per la **navigazione sui dati** a livello provinciale e nazionale)
- La **rispondenza**, delle informazioni conosciute, alla **realtà del territorio** (per un più agevole **controllo del territorio**)

Il Cronoprogramma



Il nuovo layout di visura catastale

- Migliore leggibilità
- Superamento dello schema tabellare
- Organizzazione dei dati per sezioni
- Disposizione per «informazione» e «fonte del dato»

Situazione degli atti informatizzati al 17/02/2020

Dati della richiesta
 Fabbricati atti nel comune di ROMA (I501) provincia ROMA

Soggetto individuato:
 GABRIELLA nata a ROMA (RM) il (CF: GRL I501)
 Totale immobile di catasto fabbricati 1

Immobile di catasto fabbricati - n.1

Casuali di aggiornamento ed annotazioni

> Dati identificativi
 Comune di ROMA (I501) (RM) Impianto microcatastrale del 30/06/1987
 Foglio Particella Subalterno Annotazione:

> Indirizzo
 VIA n. Impianto microcatastrale del 30/06/1987
 piano 3 interno 14

> Dati di classamento
 Rendita: Euro 1.177,52 VARIAZIONE: del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO
 Zona censuaria: Categorie A2P, Classe 3, Consistenza 6 metri

> Dati di superficie

Intestazione attuale dell'immobile 1 - totale intestati: 2

1. **IBO CARDO** (CF: IOR I501)
 nato a ROMA (RM) il (CF: IOR I501)
 Dato di: Nota rogatoria per 1/1 in regime di separazione dei beni (deriva dall'atto 1)

2. **GABRIELLA** (CF: GRL I501)
 nata a ROMA (RM) il (CF: GRL I501)
 Dato di: Usufrutto per 1000/1000 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del Pubblico ufficiale Sede ROMA (RM) Registro n. ... Compravendita Nota presentata con Modello Unico n. Registro FI di ROMA 1 in atti del

Documento rilasciato da: Ufficio Provinciale di ROMA - Territorio Servizi Catastali
 Dati consultati: Filovetra n. 508 del 17/02/2020 Tributi speciali: Euro Possidente

Legenda
 a) AS: Abitazioni di tipo economico

Il nuovo programma per la presentazione delle volture: “Voltura 2.0 – Telematica”

- Attivabile dalla **Scrivania del Professionista**
- **Compilazione assistita** dalle informazioni reperibili nei DB catastali
- **Verifica on line** delle informazioni presenti nei DB catastali, di P.I. e in Anagrafe tributaria
- Gestione del servizio di cassa (pagamento da **castelletto**)



La trattazione «cartografico-censuaria» dell'aggiornamento catastale

- **Unificazione dei due processi:** la trattazione condurrà al contestuale aggiornamento del DB cartografico e dei DB censuari di catasto terreni e urbano (quando interessati)
- **Integrazione dei dati:** nessun disallineamento sarà generato a seguito di interventi su una sola BD

Una nuova versione on line del SW per le domande di voltura: “Voltura Web”

- Utilizzabile dai **soggetti che non possono usufruire di “Voltura 2.0 – Telematica”**
- Richiamabile **dal sito dell’Agenzia** (al pari della procedura **Successioni Web**)
- **Compilazione assistita** dalle informazioni reperibili nei DB catastali
- **Verifica on line** delle informazioni presenti nei DB catastali, di P.I. e in Anagrafe tributaria
- Gestione del servizio di cassa (**pagamento tramite PagoPA**)

La nuova visura integrata

- Un servizio di consultazione integrato **“Catasto” + “Pubblicità immobiliare”** capace di fornire elementi sulle **titolarità**, **desunte** dagli archivi catastali e **riscontrate** negli archivi di pubblicità immobiliare, **riferibili ad uno** dei soggetti detentori di diritti reali sull’immobile **ovvero a tutti i soggetti** costituenti la «ditta» catastale intestataria dell’immobile
- **Esporrà**, insieme alle suddette informazioni, anche il **«grado» di attendibilità** delle informazioni (grado di riscontro in termini di oggetto-soggetto-documento-diritto-quota)

Temporanea sospensione dei servizi all'utenza

- Per **evadere gli atti di aggiornamento pregressi** e impedire nuovi afflussi non trattabili in tempo per l'attivazione del SIT, **i servizi telematici saranno sospesi, dal 22 al 24 marzo**, con riguardo
 - alla presentazione degli **atti di aggiornamento** catastale (Pregeo, Docfa, Volture)
 - alla erogazione di **estratti di mappa**, uso aggiornamento
 - alla presentazione delle schede monografiche dei **punti fiduciali**
 - al rilascio di **libretti di misure** Pregeo



Continueranno a essere erogati i servizi di consultazione

- Per **permettere la predisposizione del nuovo ambiente di lavoro** (allineamento dei DB catastali al SIT), **tutti i servizi saranno sospesi nei giorni 25 e 26 marzo**



- **Affinché sul SIT possa essere mantenuta l'attuale elevata percentuale di approvazione automatica (86%), gli atti di aggiornamento geometrico dovranno essere redatti su estratti di mappa rilasciati dal SIT.**
- **Occorre pertanto, quando possibile, evitare di presentare atti di aggiornamento redatti su estratti di mappa rilasciati da TW dopo la migrazione al SIT.**
- **La problematica smetterà di presentarsi decorso un semestre dall'attivazione del SIT, cioè con la scadenza del periodo di validità degli estratti di mappa rilasciati su TW.**

Tale criticità verrà gestita a livello organizzativo, con il coinvolgimento di codesti Ordini professionali, secondo le seguenti direttrici

- a) **Massimizzazione dell'uso degli estratti di mappa già rilasciati da TW, presentando gli atti di aggiornamento redatti su tali estratti prima della migrazione al SIT (trattazione TW su TW)**
- b) **Rinvio della richiesta di estratto di mappa e conseguente presentazione del relativo atto Pregeo dopo la migrazione (trattazione SIT su SIT)**
- c) **Successivamente alla migrazione al SIT, richiesta di sostituzione, a costo zero, degli estratti rilasciati da TW e non ancora utilizzati, con estratti rilasciati da SIT sui quali predisporre l'atto Pregeo (trattazione SIT su SIT)**
- d) **A migrazione avvenuta, qualora il tecnico abbia già ultimato la redazione dell'atto di aggiornamento utilizzando l'estratto di mappa rilasciato da TW, ha comunque facoltà di presentarlo così come è, accettando però l'eventualità che l'atto di aggiornamento possa andare in approvazione manuale**

Con la migrazione al SIT, verranno implementate le seguenti innovazioni nel flusso Pregeo:

- a) **Le diverse fasi del procedimento tecnico-amministrativo verranno tracciate mediante utilizzo del protocollo NSD (Nuovo Sistema Documentale); rimane comunque il protocollo pratica riportato in visura. In particolare verrà assegnato un numero di protocollo NSD in ingresso ad ogni atto di aggiornamento geometrico presentato e un numero di protocollo NSD in uscita ad ogni comunicazione/ritorno di documentazione al professionista, sia per esito positivo sia in caso di respingimento**
- b) **Coerentemente con quanto sopra, gli atti rifiutati dall'approvazione automatica che devono essere respinti verranno firmati con firma digitale, per rendere ufficiale la non accettazione, con attribuzione di protocollo NSD in uscita**
- c) **Gli attestati di approvazione automatica (censuario e cartografico) e la ricevuta di cassa verranno restituiti al professionista tramite Sister sotto forma di un unico documento con protocollo NSD in uscita**

Pre-allineamenti non più gestiti dal Docfa

Con il passaggio al SIT la presentazione di **pre-allineamenti con il Docfa** non sarà più permessa, in quanto **non più gestiti dal nuovo workflow** di accettazione



Il pre-allineamento, **quando necessario**, dovrà essere preventivamente richiesto **tramite istanza**, mediante i canali già in uso (posta, sportello, Contact center)



Visure e certificazioni «fuori provincia»

Al momento dell'impianto del SIT gli Uffici **non potranno più consultare** la banca dati delle province che utilizzano una **piattaforma diversa** dalla propria



La consultazione da parte dell'utenza professionale potrà - però - avvenire **senza alcuna limitazione tramite l'accesso a Sister**, in quanto il sistema telematico accede indifferentemente alle due piattaforme esistenti in quel momento



Gli **accessi da sportello catastale decentrato** saranno possibili **senza problemi**, utilizzando collegamenti mediante Sister



Utilizzo della procedura software stand-alone Voltura 1.1

Il nuovo ambiente informatico **non consentirà** di acquisire domande di volture prodotte con l'applicativo Voltura 1.1



Gli iscritti alle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti tecnici di aggiornamento catastale **utilizzeranno** “Voltura 2.0 – Telematica”

Gli altri soggetti, **temporaneamente**, potranno utilizzare le modalità di presentazione del documento in formato cartaceo, redatto con il software *stand-alone* in versione 1.1



La presentazione delle volture redatte con Voltura 1.1 sarà permessa fino alla **completa attivazione di tutti gli Uffici** al SIT e, comunque, fino al rilascio della versione “Voltura Web” in fase di sviluppo



Grazie per l'attenzione

COMUNE DI LURAGO MARINONE – NUOVA CARTOGRAFIA CATASTALE

Nell'ambito del progetto "Cartografia in Regione Lombardia", si comunica l'avvenuta conclusione delle attività di aggiornamento e messa in conservazione dal 08/03/2021 degli atti cartografici e censuari del Comune di Lurago Marinone.



Direzione Provinciale di Como

Ufficio Provinciale - Territorio
Area Servizi Catastali e Cartografici

Ordini e Collegi professionali della
Provincia di Como

e, p.c. Direzione Centrale Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare
Direzione regionale della Lombardia
- Area di Staff
- Ufficio Attività Immobiliari
- Ufficio Organizzazione e Controllo di
gestione

***OGGETTO: Progetto cartografia in Regione Lombardia – Comunicazione di
entrata in conservazione della nuova cartografia catastale del
comune di Lurago Marinone (CO)***

Nell'ambito del progetto "Cartografia in Regione Lombardia", premesso
che:

- dal 28 settembre 2020 al 27 ottobre 2020, sono state espletate le attività di pubblicazione degli atti concernenti la nuova cartografia catastale del Comune di Lurago Marinone, conseguenti al riordino fondiario con derivazione da rilievo aerofotogrammetrico;
- con nota del 5 novembre 2020, il Comune di Lurago Marinone attestava l'effettiva pubblicazione all'albo Pretorio e on-line degli atti predisposti per la nuova cartografia catastale;

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Como - Ufficio Provinciale Territorio – Via Italia Libera, N. 4 – 22100 Como
Tel. +39 031 33781 - Fax +39 031 3378465 - e-mail: dp.como.uptcomo@agenziaentrate.it

- inoltre, a seguito del nulla-osta rilasciato dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, sono state trattate le variazioni relative alle osservazioni pervenute nel periodo della pubblicazione e chiesto alla Società Sogei di procedere nell'aggiornamento;
- la Società Sogei ha comunicato che sono stati aggiornati gli archivi catastali, con la registrazione delle note di variazione predisposte e già pubblicate, integrate anche a seguito delle osservazioni/reclami presentati;

Tanto premesso comunico l'avvenuta conclusione delle attività di aggiornamento e messa in conservazione dal **08/03/2021** degli atti cartografici e censuari del Comune di Lurago Marinone.

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, chiedo di informare i propri iscritti del contenuto della presente.

Il Direttore
Ufficio Provinciale Territorio
Martino Brambilla*
(firmato digitalmente)

() Firma su atto di delega prot. n. 1067 del 1 marzo 2021 del Direttore provinciale Claudio Notti*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Como - Ufficio Provinciale Territorio – Via Italia Libera, N. 4 – 22100 Como
Tel. +39 031 33781 - Fax +39 031 3378465 - e-mail: dp.como.uptcomo@agenziaentrate.it

COMUNE SAN FERMO DELLA BATTAGLIA - PROPOSTA VARIANTE URBANISTICA

Il Comune di San Fermo della Battaglia convoca la Conferenza di valutazione della Proposta di Variante Urbanistica e del Rapporto Ambientale del piano/programma di rigenerazione urbanistico/edilizia del comparto della Cascina Camerano in Via Carnini.

La riunione si terrà MERCOLEDI' 28.04.2021 alle ore 10.00 presso la struttura polifunzionale (area feste) di San Fermo della Battaglia in via Lancini.



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

Piazza XXVII Maggio CAP 22042
Tel. 031/5440011 - Fax. 031/212309 - P.IVA: 00354000135
PEC: comune.sanfermodellabattaglia@pec.provincia.como.it

Protocollo n. 2756 (cat. VI/0.109)
Documento firmato digitalmente
Inviato tramite PEC, e-mail

San Fermo della Battaglia li 25.02.2021

protocollo@pec.ats-insubria.it

Spettabili
ATS INSUBRIA - Dipartimento di Como / Varese
22100 Como

dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it A.R.P.A. Lombardia - Sede territoriale di Como
Via L. Einaudi n. 1 - 22100 Como

territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it Regione Lombardia
settore Valutazione Ambientale Strategica
22100 Milano

mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le Province di Como, Lecco - Area Architettura e Paesaggio
Corso Magenta, 24 - 20122 Milano

mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le Province di Como, Lecco - Area Funzione Archeologia
via De Amicis 11 - 20122 Milano

spinaverde@pec.provincia.como.it Parco Regionale Spina Verde
Via Imbonati n. 1 - 22042 San Fermo della Battaglia

protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it PLIS Sorgenti del Lura
Via XX Settembre n. 16 - 22075 Lurate Caccivio

protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it Provincia di Como - Ufficio Territorio
Via Borgovico n. 148 - 22100 Como

sistemi_verdi_paesaggio@pec.regione.lombardia.it Regione Lombardia
Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio
in qualità di autorità competente in materia di SIC e ZPS

territorio@pec.regione.lombardia.it Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio e Urbanistica

comune.montanolucino@pec.provincia.como.it Comune di Montano Lucino
Via Liveria n. 7 - 22070 Montano Lucino

comune.colverde@legalmail.it Comune di Colverde
P.zza Della Chiesa n. 1 - 22041 Colverde

comune.como@comune.pec.como.it Comune di Como - Area Governo del Territorio
Via Vittorio Emanuele - 22100 Como

aato@pec.provincia.como.it Consorzio "Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della
provincia di Como"

ordine.como@ingpec.eu	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como
oappc.como@archiworldpec.it	Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como
collegiodicomo@pec.cnpi.it	Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati Via Vittorio Emanuele, 113 - <u>22100 Como</u>
collegio.como@geopec.it	Collegio Provinciale dei Geometri <u>22100 Como</u>
collegio.como@pec.peritiagrari.it	Periti Agrari Collegio Provinciale Como e Lecco
ancecomo@legalmail.it	Collegio delle Imprese Edili Como Via Briantea, 6 - <u>22100 Como</u>
segreteria@cnacomo.it	C.N.A. di Como
confartigianatocomo@legalmail.it	Confartigianato Como
info@confcommerciocomo.it	Confcommercio Como

**Popolazione di San Fermo della Battaglia
Albo Pretorio**

	e.p.c.	Egr. Sindaco del Comune di San Fermo della Battaglia (sede)
	e.p.c.	Egr. Segretario Comunale del Comune di San Fermo della Battaglia (sede)
butticostruzioni@pec.it	e.p.c.	Spett. Butti srl Butti Luigi Pietro Soggetto Attuatore 22042 San Fermo della Battaglia (CO)
alessandra.bernasconi@archiworldpec.it	e.p.c.	Spett. B&L più associati Arch. Alessandra Bernasconi Progettista ed Estensore del Rapporto Ambientale VAS 22012 Cernobbio (CO)

OGGETTO: Convocazione Seconda Conferenza di valutazione VAS della Proposta di Variante Urbanistica e del Rapporto Ambientale del piano / programma di rigenerazione urbanistico-edilizia del comparto della Cascina Camerano in via Carnini

Premesso:

- Che l'Amministrazione di San Fermo della Battaglia con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 12.11.2019, poi modificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 21.02.2020 ha dato avvio al procedimento per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del Permesso di Costruire convenzionato in variante al PGT per rigenerazione urbanistico-edilizia del comparto della Cascina Camerano in via Carnini.

- Che con la medesima delibera (Giunta Comunale n. 140 del 12.11.2019 modificata con Del. G.C. n.19 del 21/02/2020) sono stati individuati i seguenti soggetti:
Soggetto proponente: individuata nei soggetti firmatari del Permesso di Costruire - Butti srl legalmente rappresentata dal sig. Butti Luigi Pietro
Autorità procedente: p.i.e. Luca Grisoni - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica del comune di San Fermo della Battaglia (CO)
Autorità competente: Arch. Marco Corbetta – Funzionario tecnico presso il Comune di Mariano Comense (CO)
- Che con la medesima delibera (Giunta Comunale n. 140 del 12.11.2019 modificata con Del. G.C. n.19 del 21/02/2020) sono state definite le autorità e le modalità per la Valutazione dell'esclusione dalla verifica di assoggettabilità del Permesso di Costruire convenzionato alla VAS
- Che la società Butti srl è proprietaria di immobili siti in questo Comune in Via Carnini ed ha inoltrato in data 02.08.2019 protocollo n. 10376 richiesta di attivazione della procedura di approvazione di permesso di costruire Permesso di Costruire convenzionato in variante al PGT per rigenerazione urbanistico-edilizia del comparto della Cascina Camerano in via Carnini, presentando contestualmente il rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. e la relazione illustrativa della variante al P.G.T.
- Che in data 28.02.2020, prot. 3019, è stato pubblicato l'avviso pubblico di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità VAS del piano / programma di rigenerazione urbanistico-edilizia del comparto della Cascina Camerano in via Carnini;
- Che a seguito dei pareri degli Enti competenti e territorialmente interessati, e della prima conferenza VAS tenutasi il 29.05.2020, l'Autorità Competente, ha decretato l'assoggettabilità a VAS;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende garantire la partecipazione al procedimento, attraverso la diffusione e pubblicizzazione delle informazioni relative valutazione della Proposta di Variante Urbanistica e del Rapporto Ambientale mediante il sito internet del Comune di San Fermo della Battaglia (www.comune.sanfermodellabattaglia.co.it) nonché mediante avvisi pubblicati all'albo pretorio online del Comune stesso;

Tutto ciò premesso, con la presente si invitano i soggetti in indirizzo a partecipare alla

Conferenza di valutazione della Proposta di Variante Urbanistica e del Rapporto Ambientale del piano / programma di rigenerazione urbanistico-edilizia del comparto della Cascina Camerano in via Carnini

che si terrà

MERCOLEDI' 28.04.2021 ALLE ORE 10,00

presso la struttura polifunzionale (area feste) di San Fermo della Battaglia in via Lancini

Al fine di formulare osservazioni, pareri e proposte, la documentazione è disponibile sul sito Web SIVAS della Regione Lombardia nell'area procedimenti all'indirizzo:

<https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=116921>

raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune.

Confidando nella Vostra presenza si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono distinti saluti.

L'autorità Procedente
(p.i.e. Luca Grisoni)

L'autorità Competente per la VAS
(arch. Marco Corbetta)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

STUDIO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CON SEDE IN ORSENIGO CERCA PERSONALE.

Per informazioni: area.people@gmail.com

STUDIO DI ARCHITETTURA con sede in Appiano Gentile è alla ricerca di una giovane figura professionale anche neodiplomata con l'obiettivo di inserirla nel proprio organico.

Si richiede buona conoscenza dei programmi cad, programmi di rendering e Office oltre a uno spiccato interesse per progettazione e direzione lavori, per collaborazione su rilievi, progetti, pratiche catastali, e quanto inerente lo svolgimento della professione.

Inviare candidature e richiesta informazioni a : imp.valentinisnc@virgilio.it - tel. 031.931288



EDILIZIA

EDILIZIA

QUANDO E' ILLEGITTIMO IL DINIEGO DELL'AGIBILITA'

Sentenza TAR Lombardia N. 188/2021

E' illegittimo negare l'agibilità di un manufatto edilizio con motivazioni diverse dalla sicurezza e salubrità. I chiarimenti del Tar Lombardia

Con la sentenza n. 188/2021 il Tar Lombardia mette i paletti sul respingimento di una SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) le cui motivazioni non siano legate alla salubrità, sicurezza e conformità degli immobili.

Il caso

Una società sottoscriveva con un Comune una convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione di un'area.

Il contratto prevedeva la cessione a titolo gratuito al Comune, da parte della società, di alcune aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

In un secondo momento, la società non effettuava la cessione delle aree al Comune, in quanto detti terreni erano stati, in parte, interessati da esecuzione forzata e, in parte, avevano subito un radicale mutamento della destinazione urbanistica.

Il Comune, quindi, diffidava la società a provvedere alla cessione dei terreni invitandola a corrispondere anche alcune somme a titolo di indennizzo per l'area assoggettata a espropriazione e per la ritardata cessione delle aree; la società decideva d'impugnare il provvedimento del Comune e contemporaneamente presentava una dichiarazione di agibilità (nel 2010) per gli immobili realizzati destinati alla propria attività produttiva.

La dichiarazione di agibilità veniva respinta dall'amministrazione poiché la società non aveva provveduto alla cessione delle aree pattuite nella convenzione di lottizzazione.

La società decideva di far ricorso al Tar.

La sentenza del Tar Lombardia

I giudici ricordano che l'art. 24, comma 1 del dpr 380/2001 dispone che l'agibilità attesta: la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente di conseguenza, a parere del Tar, l'agibilità non può essere negata per ragioni attinenti all'inadempimento di obbligazioni nascenti dalla convenzione di lottizzazione, riguardanti aspetti del tutto estranei a quelli evidenziati dalla norma, quali gli obblighi di cessione delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione.

Il Collegio, ha infatti precisato che in base a quanto previsto dal dpr 380/2001, il certificato di agibilità delle costruzioni (oggi segnalazione certificata di agibilità "SCA") costituendo, appunto, un'attestazione dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente, è stato specificato che tale atto non presenta alcun rilievo sotto il profilo urbanistico edilizio, assolvendo all'esclusiva funzione di controllo sanitario-urbanistico rispetto alla concessione edilizia a monte rilasciata e con opere concluse.

Il ricorso è, quindi, accolto.

Link di riferimento: https://www.donnegeometra.it/sitocopia/wp-content/uploads/2021/03/Tar-Lombardia-188-2021-SALU_SICU1.pdf

SUPERBONUS 110% – EDIFICI COLLABENTI

Interpello Agenzia delle Entrate N. 161/2021

Per le Entrate dove non vi sia più traccia dell'impianto di riscaldamento è a cura del proprietario provarne l'originaria esistenza con esonero dell'APE iniziale Dall'Agenzia delle Entrate giungono nuovi chiarimenti sul recupero degli edifici collabenti con il Superbonus 110% grazie all'interpello n. 161/2021.

L'interpello

L'istante è proprietario di un immobile all'interno di un parco nazionale, sottoposto a vincolo paesaggistico, costituito da un fabbricato collabente allo stato rustico (categoria F/2), gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà.

Il fabbricato, in stato di abbandono da molti anni:

- è privo di qualsiasi infisso,
 - presenta muri interni e perimetrali fatiscenti e semi diroccati,
- con la conseguenza che è impossibile conoscere e dare prova della tipologia di riscaldamento esistente, molto probabilmente stufe a legna/gas o un caminetto.

L'istante, sfruttando le potenzialità del Superbonus (art. 119 del dl n. 34/2020) per la ristrutturazione del fabbricato, vorrebbe eseguire i seguenti interventi:

- realizzazione di un cappotto termico, utilizzando mattoni termici portanti e/o un cappotto interno;
- installazione di una caldaia a biomassa e del relativo impianto di riscaldamento radiante;
- installazione di pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici.

L'istante ritiene:

- di poter beneficiare del Superbonus (ecobonus al 110%) per i predetti interventi con miglioramento energetico di oltre due classi;
- di non dover procedere alla redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) iniziale del manufatto (a causa dello stato disastroso dello stesso) ma di redigere l'APE a fine intervento per certificare la classe di efficienza raggiunta.

Il parere dell'Agenzia

L'Agenzia premette che nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che le detrazioni in merito al Superbonus spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Ai fini dell'ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio era dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal dlgs n. 192/2005 e che tale impianto era situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Per effetto dell'articolo 119 del decreto Rilancio e degli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013, i principi sopra enunciati si applicano anche ai fini del Superbonus.

Pertanto, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati sulle unità collabenti a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

Attestato di prestazione energetica (APE) per gli edifici parzialmente diroccati

L'articolo 1, comma 66, lettera c) della legge di bilancio 2021 ha inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus:

anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell'art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Con riferimento al caso di specie, le Entrate ritengono che laddove:

- l'intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del dpr 380/2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo;
- vengano effettuati interventi antisismici e di efficienza energetica rientranti nel Superbonus su immobili esistenti iscritti nel catasto fabbricati (F/2);

l'istante può fruire delle citate agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello).

Al riguardo l'Agenzia ritiene che, sentita ENEA, per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, l'istante è esonerato dal produrre l'A.P.E. iniziale.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_161_08.03.2021.pdf/cda71993-cfde-8ca8-3970-e1cddb78978d

BONUS FACCIATE – CHIOSTRI IN COMPLESSI MONUMENTALI

Interpello Agenzia delle Entrate N. 154/2021

Dalle Entrate l'ok al bonus facciate per i chiostri in complessi monumentali purché siano ad uso pubblico

Una delle condizioni per cui si possa usufruire del bonus facciate è che la superficie d'intervento sia visibile da area pubblica.

L'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 154/2021 fa chiarezza in merito al beneficio del bonus per interventi sulle facciate di chiostri siti all'interno (e quindi non visibili esternamente) di complessi monumentali.

L'interpello

Il quesito alle Entrate è posto da una società che possiede un edificio la cui facciata chiude uno dei lati di un antico chiostro di un complesso monumentale.

L'istante premette che:

- il chiostro ricade in Zona "A" e l'immobile è vincolato ai sensi dell'articolo 21 del dlgs n. 42/2004;
- l'immobile è individuato, ai sensi dell'articolo 56 delle Norme di Attuazione del PRG, come "Attrezzatura di quartiere";

L'istante, inoltre, dichiara che, il comma 3) del richiamato articolo 56 recita:

Le attrezzature di cui al comma 1) sono pubbliche o assoggettate ad uso pubblico.

Per le attrezzature assoggettate ad uso pubblico i proprietari dovranno stipulare con l'Amministrazione Comunale apposita convenzione che ne disciplini l'uso.

Detto ciò, il contribuente chiede se gli interventi realizzati sulla "facciata" dell'immobile di proprietà possano beneficiare del bonus facciate.

L'istante ritiene che la facciata essendo posta all'interno di un chiostro ad uso pubblico dovrebbe beneficiare della detrazione al 90% poiché verrebbe rispettato il requisito della "visibilità da area pubblica".

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Le Entrate ricordano che il bonus facciate spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del dm 2 aprile 1968, n.1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del predetto dm n. 1444/1968, sono classificate zone territoriali omogenee:

- a. le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- b. le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone a): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$.

L'Agenzia, quindi, spiega che con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 è stato chiarito che:

Devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Ciò premesso, in considerazione di tali chiarimenti, sul presupposto essenziale che la porzione di immobile sui cui sono operati gli interventi risulti visibile da suolo ad uso pubblico e sia stipulata in tale senso apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale che ne disciplini l'uso, ritiene che gli interventi possano fruire della detrazione al 90%.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_154_05.03.2021.pdf/5a52a44c-19c4-fcbc-08ab-d7887e88e3d8

TITOLO ABILITATIVO PER ASCENSORE ESTERNO

Sentenza TAR Lombardia N. 388/2021

Per il Tar Lombardia un ascensore esterno può essere installato con la sola presentazione di una SCIA e in deroga alle distanze tra fabbricati

Il Tar Lombardia con la sentenza n. 388/2021 conferma che un ascensore esterno costituisce un volume tecnico, oltretutto finalizzato al superamento delle barriere architettoniche, per cui la sua installazione può avvenire tramite una semplice SCIA, in deroga anche alle distanze tra fabbricati.

Il caso

Dei privati avviavano i lavori per l'installazione di un ascensore esterno a servizio della loro abitazione sita al 3° piano di una palazzina residenziale (edificio che non era mai stato dotato di tale impianto).

Tale operazione si era resa necessaria al fine del superamento delle barriere architettoniche (non essendo possibile altra soluzione); pertanto era stata presentata una SCIA presso il Comune.

Il Comune fermava i lavori poiché riteneva che la realizzazione dell'ascensore esterno contrastava con le disposizioni dettate dall'art. 5, comma 4 del Piano delle Regole (PdR) del Piano di Governo del Territorio (PGT), il quale recita che:

in tutte le zone, per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento o demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la distanza minima dai confini di proprietà e di zona deve essere pari alla metà dell'altezza massima dell'edificio (H) e comunque non inferiore a metri 5.

Per il Comune era inoltre insufficiente la SCIA: l'intervento necessitava di un permesso di costruire. I proprietari facevano ricorso al Tar.

La sentenza del Tar Lombardia

I giudici del Tar non sono dello stesso parere del Comune; essi spiegano che l'installazione dell'ascensore esterno (e in generale i vani ascensori) non costituisce una "nuova costruzione" e per tale motivo non può rientrare nell'applicazione del suddetto art. 5 del PdR.

Per i togati l'intervento non genera nuova superficie coperta (e neanche un ulteriore carico urbanistico) e quindi i proprietari non sono tenuti al rispetto delle distanze edilizie. Successivamente i giudici chiariscono che secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale l'installazione di un ascensore all'esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare un'innovazione allo stabile.

Il Tar, a conclusione, ribadisce che in proposito vanno considerati anche gli art. 78 e 79 del dpr 380/2001; in merito i giudici chiariscono che:

le opere dirette all'abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile.

Non risulta, dunque, applicabile in tali casi la previsione di cui all'articolo 9 del D.M. 1444/1968

Il ricorso è, quindi, accolto.

Link di riferimento: https://www.retidigiustizia.it/images/easyblog_articles/18394/Tar-Lombardia-sentenza-n.-388-dell11-febbraio-2021.pdf

SUPERBONUS 110% – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO

Interpello Agenzia delle Entrate N. 175/2021

Dalle Entrate il no all'ecobonus 110% applicato alla volumetria eccedente dopo una demolizione/ricostruzione. Sì al sismabonus 110% per quella stessa volumetria in più

L'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 175/2021 aggiunge alcuni chiarimenti nel caso di immobili residenziali demoliti e ricostruiti attraverso una pratica di "ristrutturazione edilizia":

L'interpello chiarisce a quale delle agevolazioni ordinarie (ecobonus e sismabonus) sia applicabile l'aliquota al 110% (Superbonus) per l'eventuale volumetria in eccesso conseguente alla ricostruzione.

L'interpello

Il contribuente istante possiede due unità abitative (A/2) con relative pertinenze (due nella categoria catastale C/6 e una nella C/2). Nello stesso immobile è presente anche un'altra unità immobiliare (A/2) con relativa pertinenza (C/6) di proprietà di un secondo soggetto. L'istante premette che si vuole intervenire sull'intero fabbricato attraverso una "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del Testo unico dell'edilizia, consistente nella demolizione e ricostruzione dell'edificio con ampliamento di volumetria.

In particolare, si intendono effettuare i seguenti interventi:

- antisismici;
- di efficientamento energetico.

L'istante chiede, tra l'altro, se possa usufruire dell'agevolazione al 110% su ecobonus e sismabonus anche sulla parte di ampliamento.

La risposta dell'Agenzia

Le Entrate ribadiscono che l'agevolazione (Superbonus) spetta agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del dpr 380/2001.

In merito alla possibilità di detrarre le spese relative all'incremento di volume, a differenza del sismabonus al 110% (applicabile alla volumetria originaria più quella eccedente), la detrazione fiscale legata al ecobonus 110% non si applica alla parte eccedente il volume rispetto al fabbricato originario. L'applicazione del solo ecobonus al 110% è limitata alla volumetria del fabbricato esistente, ossia prima della demolizione.

L'Agenzia in merito specifica che in tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione e contabilità, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento).

In tal caso l'istante deve essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa o dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Per quel che riguarda il limite di spesa, le Entrate chiariscono che gli interventi di sismabonus saranno pari a 96.000 euro per ciascuna delle 7 unità complessive (3 unità immobiliari residenziali più 4 unità immobiliari non residenziali) che costituiscono l'edificio.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_175_16.03.2021.pdf/00c15645-a447-159b-82bd-9fac2729591d

TRASFORMARE UNA TETTOIA IN PERGOLATO FOTOVOLTAICO: QUANDO E' POSSIBILE?

Tar Lombardia con la sentenza n. 29/2021

Una tettoia da demolire può essere trasformata, in qualche caso, in pergolato fotovoltaico: per il Tar Lombardia basta privare l'opera originaria dei suoi caratteri distintivi

In alcuni casi, al proprietario di un'opera abusiva (come una tettoia) è concessa la possibilità di recuperare i materiali e qualche struttura senza che debba essere completamente demolita per la realizzazione di un manufatto regolarizzato (come un pergolato fotovoltaico) attraverso una CILA.

Il Tar Lombardia con la sentenza n. 29/2021 chiarisce il caso.

I fatti in breve

Un privato realizzava un edificio residenziale su un terreno di sua proprietà, contestualmente aveva deciso di demolire alcuni manufatti accessori irregolari insistenti sullo stesso terreno, tra cui una tettoia.

Il proprietario però voleva solo parzialmente demolire la tettoia (eliminando la copertura), lasciando intatte alcune strutture (pilastri e travi in legno), per ricavarne un pergolato (intervento ammesso dal regolamento edilizio) destinato ad ospitare pannelli fotovoltaici.

Il privato, prima di iniziare l'intervento, aveva presentato una CILA per poter demolire/riutilizzare quelle strutture.

Il Comune, esaminata la CILA, prescriveva una distanza minima di 5 cm tra i pannelli fotovoltaici. Successivamente, una vicina si opponeva all'intervento, lamentando presso l'amministrazione la non ultimazione della demolizione della tettoia, con richiesta di inibizione della CILA.

Il Comune rimaneva silente alla richiesta della vicina, per cui quest'ultima decideva di far ricorso al Tar invocando la violazione del regolamento edilizio che (a suo parere) non avrebbe consentito di qualificare come pergolato la tettoia in esame, massiccia e coperta di pannelli fotovoltaici.

La sentenza del Tar Lombardia

I giudici del Tar premettono che il mantenimento di alcuni pilastri e di qualche trave non è qualificabile come demolizione parziale, e tantomeno come demolizione apparente:

si tratta invece di una facoltà rimessa al proprietario, il quale, una volta reso chiaramente inservibile il manufatto esistente, può riutilizzarne i materiali per successive edificazioni, eventualmente lasciando al loro posto alcuni elementi che dovrebbero comunque essere riposizionati in modo identico.

L'interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive è soddisfatto quando tali opere siano state del tutto private della loro funzionalità e riconoscibilità, per sottrazione di elementi essenziali.

Non è necessario, né conforme al principio di proporzionalità, che l'autore dell'abuso subisca un aggravio ulteriore, consistente nella radicale inutilizzabilità dei materiali del vecchio manufatto, qualora sia permesso ricostruire l'opera abusiva.

A parere dei togati, il privato ha esercitato il suo diritto di chiedere all'amministrazione un titolo che consentisse il passaggio dalle opere abusive oggetto di demolizione a nuove opere conformi.

Per i giudici il Comune ha correttamente equiparato quella tettoia ad un pergolato, anche perché l'intervento era ammesso dal regolamento edilizio.

Il Tar conclude che il fatto che la copertura del pergolato sia costituita da pannelli fotovoltaici (facilmente amovibili), non trasforma il manufatto in tettoia, purché sia in ogni caso garantita la permea-

bilità (di acqua e luce); la funzione del pergolato è infatti quella di sostegno.

Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici. Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&-schema=tar_bs&nrg=202000332&nomeFile=202100029_01.html&subDir=Provvedimenti



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

IN ARRIVO DUE NORME UNI

Sono in dirittura di arrivo due progetti riguardanti due nuove norme UNI, per il momento in inchiesta pubblica preliminare

In inchiesta pubblica preliminare le due nuove norme UNI1609308 e UNI1609294 sui Lighting designers e componenti prefabbricati di calcestruzzo

Sono in dirittura di arrivo due progetti riguardanti due nuove norme UNI, per il momento in inchiesta pubblica preliminare, rispettivamente dal titolo:

- UNI1609308 “Attività professionali non regolamentate – Lighting designer – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità“;
- UNI1609294 “Ulteriori indicazioni sull’applicazione della norma EN 13791:2019 e contesto delle disposizioni” (EN 13791:2019 – Valutazione della resistenza a compressione in sito nelle strutture e nei componenti prefabbricati di calcestruzzo).

La UNI1609308 sui Lighting designers

Il progetto UNI1609308 sviluppato dalla Commissione UNI/CT 023 “Luce e illuminazione”, riguarda la figura professionale del Lighting designers.

La nuova norma persegue l’obiettivo di definire i requisiti di questa attività professionale, specializzata nella progettazione della luce:

- per definire la specificità della sua operatività nell’ambito dell’impianto di illuminazione inteso come da punto 3.6 della UNI 11630:2016 distinguendolo dalle altre figure professionali del settore illuminazione;
- per definire gli ambiti di competenza per non creare sovrapposizioni con altre figure professionali;
- per definire gli standard di formazione necessari per l’acquisizione delle specifiche competenze;
- per garantire all’utenza la riconoscibilità della specifica figura distinguendolo quindi dalle altre figure professionali del settore illuminazione.

Detti requisiti saranno specificati in termini di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualifications Framework – EQF) e comprendono inoltre gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.

In questo modo tutta la categoria otterrebbe il legittimo riconoscimento nei confronti dell’utenza e del mercato, che troverebbero nella competenza e nella professionalità di tale figura un sicuro e certo punto di riferimento.

La UNI1609294 su strutture e componenti prefabbricati di calcestruzzo

Il progetto UNI1609294 di competenza della Commissione UNI/CT 009 “Cemento, malte, calcestruzzi e cemento armato”, recepisce il rapporto tecnico CEN/TR 17086:2020 e spiega il ragionamento alla base dei requisiti e delle procedure indicati nella UNI EN 13791:2019 “Valutazione della resistenza a compressione in sito nelle strutture e nei componenti prefabbricati di calcestruzzo” e perché alcuni concetti e procedure indicati nella edizione 2007 di quest’ultima non sono stati adottati nella

revisione del 2019. L'appendice del progetto ora in inchiesta pubblica comprende esempi di lavoro delle procedure indicate nella UNI EN 13791:2019.

La pubblicazione della UNI CEN/TR 17086 si rende necessaria per colmare l'attuale lacuna normativa in materia.

Link di riferimento: https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8858&Itemid=2850

SISTEMI DI SEGNALAZIONE INCENDIO: IN ITALIANO LA UNI EN 54-22

E' stata recepita anche in italiano la UNI EN 54- 22:2020 sui sistemi automatici di rivelazione degli incendi. Ecco i dettagli

Quando si parla di protezione attiva contro gli incendi, ci si riferisce a quei dispositivi:

- estintori,
- idranti,
- sprinkler,
- evacuatori di fumo e calore,
- rilevatori ecc.

che in caso d'incendio svolgono un'azione attiva nello spegnimento dello stesso.

Proprio su queste apparecchiature è incentrata la UNI EN 54-22:2020, recepita anche in italiano, dal titolo: "Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio – Parte 22: Rivelatori lineari di calore ripristinabili"

La UNI EN 54-22:2020 sui dispositivi antincendio

Il documento sviluppato in collaborazione con le commissioni "Protezione attiva contro gli incendi" e "Sistemi automatici di rivelazione di incendio" specifica i requisiti, i metodi di prova e criteri di prestazione e fornisce la valutazione e la verifica della prestazione per i rivelatori lineari di calore ripristinabili (RLTHD).

Questi rivelatori sono generalmente utilizzati in aree in cui i rivelatori puntiformi di calore si trovano dinnanzi a caratteristiche ambientali difficili e anche in aree in cui l'accesso ai rivelatori può influenzare in modo significativo il progetto del sistema di allarme antincendio.

I rivelatori lineari di calore ripristinabili sono costituiti da un sensore in fibra ottica, un tubo pneumatico o un cavo del sensore elettrico connesso a un'unità di controllo, direttamente o tramite un modulo di interfaccia, da utilizzare nei sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio installati all'esterno e all'interno degli edifici e nelle opere civili.

La norma EN 54-22 ne specifica:

- i requisiti,
- i metodi di prova,
- criteri di prestazione,

e fornisce la valutazione e la verifica della prestazione.

La presente norma contempla anche i rivelatori lineari di calore ripristinabili destinati all'uso nella protezione locale di impianti e attrezzature.

Non sono trattati, invece:

- i rivelatori lineari di calore ripristinabili con caratteristiche particolari e sviluppati per rischi specifici;
- i rivelatori di calore lineari basati su cavi elettrici a temperatura fissa non ripristinabili (i cosiddetti sistemi "digitali").

La UNI EN 54-22:2020 sostituisce la UNI EN 54-22:2015

La norma UNI EN 54-22:2020 su sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio è disponibile e scaricabile a pagamento sul portale UNI

Link di riferimento: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-54-22-2020?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com

GSE – NUOVI PASSI VERSO IL DIGITALE

A partire dal 16 marzo tutti i soggetti interessati possono autenticarsi attraverso lo SPID per verificare lo stato delle pratiche, richiedere un servizio o solamente per chiedere supporto.

Da oltre un anno il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha avviato un processo di trasformazione digitale per migliorare le modalità di erogazione dei servizi, rivisitando il modello di relazione con i propri utenti.

L'adozione del sistema d'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che da febbraio 2021 è obbligatorio per tutte le PA, rappresenta un obiettivo raggiunto nel percorso di digitalizzazione e ammodernamento delle funzioni a disposizione degli utenti. Lo SPID, al momento, si aggiunge al tradizionale sistema di identificazione.

Lo SPID ed il GSE

Dal 16 marzo, quindi, tutti i soggetti interessati possono autenticarsi all'area clienti attraverso SPID per:

- verificare lo stato delle pratiche;
- richiedere un servizio;
- chiedere supporto.

L'iniziativa mira a semplificare e rendere più sicure le attività di accesso al Portale (che registra oltre 700.000 accessi al mese), oltre a offrire una risposta tempestiva ed efficiente per favorire al meglio la transizione ecologica e digitale e garantire soluzioni più adeguate alle mutate condizioni economiche e di contesto del Paese.

Con l'attivazione di SPID, il GSE diviene uno dei 42 soggetti aggregatori presenti a livello nazionale, che possono erogare servizi SPID anche per altri soggetti federati.

Con il percorso di transizione "eco-digitale" intrapreso, che coniuga la sostenibilità con la transizione informatica, il GSE intende avvicinarsi sempre più alle imprese, ai cittadini ed alle PA.

La transizione digitale infatti consentirà al GSE di erogare servizi in modo più semplice e sicuro.

Nel corso del mese di marzo è prevista, inoltre, l'attivazione di una nuova funzionalità, sempre nell'Area Clienti, che permetterà di visualizzare in maniera semplice e intuitiva tutte le transazioni economiche con gli operatori, garantendo ancora più trasparenza nelle interlocuzioni con il GSE.

Cos'è lo SPID

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è l'identità digitale gratuita (salvo il servizio di riconoscimento via webcam che potrebbe richiedere un costo) per accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione da parte degli utenti.

Tale sistema permette di accedere ai servizi online delle PA attraverso un nome utente e una password scelti dall'utente.

Grazie alla facilità d'uso lo SPID è già stato utilizzato per accedere ai portali relativi:

- alla carta del docente;
- al bonus per diciottenni;
- al bonus vacanze;
- al bonus bici – che entrerà in funzione a breve;
- ai servizi fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate;
- ecc.

Le amministrazioni che consentono l'accesso ai propri servizi online tramite identità digitale unica, espongono il bottone di accesso SPID (clicca qui per l'elenco completo).



FISCALE

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E RIACQUISTO ALL'ESTERO

Interpello Agenzia delle Entrate N. 126/2021

Le Entrate chiariscono che non si perde l'agevolazione se si vende l'abitazione principale in Italia ed entro un anno si riacquista all'estero

Con l'interpello 126/2021 l'Agenzia delle Entrate affronta il caso di un contribuente che usufruendo dell'agevolazione prima casa, vuole vendere l'immobile e comprarne un altro all'estero.

Il quesito

L'istante, cittadino straniero, residente in Italia dal 2013 al 2020 e successivamente residente all'estero, fa presente che intende procedere alla vendita della propria abitazione, acquistata fruendo delle agevolazioni prima casa, entro il mese di gennaio 2020.

Tale vendita avviene, dunque, prima del decorso del quinquennio previsto dalla Nota II-bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, del dpr 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). L'istante intenderebbe acquistare all'estero, ove risiede, un'altra casa da adibire ad abitazione principale, entro il termine di un anno dalla predetta vendita, senza incorrere nella decadenza dalle agevolazioni fruitive.

Egli chiede di conoscere se esista una procedura che consenta di far pervenire all'Agenzia delle Entrate copia del rogito notarile di acquisto della nuova abitazione all'estero e un'autocertificazione di residenza principale nel suddetto immobile, prima di ricevere la notifica di un avviso di liquidazione per avvenuta decadenza dall'agevolazione "prima casa" da parte dell'ufficio accertatore.

L'istante chiede se sia possibile dimostrare la dimora abituale, ove l'autocertificazione non fosse accettata, presentando una fattura riferita alle utenze per ciascun proprietario con evidenza dell'indirizzo dell'abitazione. In alternativa, si chiede che venga indicato quali documenti siano idonei a dimostrare la dimora abituale nella nuova abitazione, a quale ufficio e con quale mezzo devono essere spediti tali documenti.

L'agevolazione prima casa e la vendita dell'immobile

Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa sono disciplinate dalla Nota II bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.

Tale disposizione prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2% per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le condizioni previste dalla Nota II-bis.

Il comma 4 della predetta Nota disciplina la decadenza dall'agevolazione fruitiva in sede di acquisto, prevedendo che:

In caso di (...) trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 % delle stesse imposte. (...)

Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

La risposta del Fisco

Le Entrate ricordano che con la circolare 7 giugno 2010, n. 31/E (par.3.2), è stato chiarito che tale ultima previsione costituisce una eccezione alla regola della decadenza dai benefici "prima casa" in caso di vendita infraquinquennale dell'immobile, eccezione che può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'immobile, oggetto del riacquisto, venga adibito ad abitazione principale del contribuente.

La riportata disposizione conferisce, infatti, primaria rilevanza a tale requisito, la cui sussistenza deve essere verificata ai fini della esclusione della regola decadenziale. Proprio al fine di assicurare il rispetto di tale condizione, deve ritenersi che anche nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato sia situato in uno Stato estero non si decade dall'agevolazione, sempreché sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale.

Come dimostrare l'acquisto all'estero

Nella fattispecie in esame le Entrate ritengono che la sussistenza dei requisiti per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita, ossia che il riacquisto dell'immobile sito all'estero sia stato effettuato entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato sito in Italia e che la nuova abitazione sia destinata a dimora abituale dei contribuenti stessi, possa essere dimostrata dagli interpellanti presentando, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, adeguata documentazione.

In merito alla documentazione probatoria, ferma restando la valutazione del competente ufficio accertatore, potrebbero essere funzionali sia copia del rogito notarile di acquisto dell'abitazione sita all'estero, sia documentazione comprovante la dimora abituale nell'immobile acquistato all'estero, come fatture di fornitura di luce, acqua o gas intestate agli istanti, con riferimento al medesimo immobile.

I suddetti documenti dovranno essere muniti di "apostille" e tradotti in lingua italiana (Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_126_24.02.2021.pdf/04943c3d-7e0b-fe9c-729a-bb168dfcaf41



LL.PP.

LL.PP.

RESPONSABILITA' PER INCIDENTI CAUSATI DALLE BUCHE STRADALI

Sentenza Corte di Cassazione – Sezione Penale N. 6513/2021

Per la Cassazione il capo settore Lavori Pubblici non è automaticamente responsabile di un incidente dovuto alle buche stradali, occorre valutare caso per caso

Quale deve essere lo stato di manutenzione di una strada o di un marciapiede tale da implicare la responsabilità del capo del settore Lavori Pubblici in caso di infortunio/incidente?

La Cassazione risponde a questa domanda con la sentenza penale n. 6513/2021.

Il caso

Un'anziana, dalle precarie condizioni di salute, cadeva in terra mentre si trovava in strada, in un mercato da lei abitualmente frequentato, a causa del manto stradale.

La caduta causava il decesso istantaneo dell'anziana signora; il tribunale ordinario incolpava il responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune per non aver provveduto alla manutenzione corretta della strada.

Successivamente, la sentenza di condanna era capovolta dal giudizio di secondo grado che non aveva ritenuto responsabile l'imputato per il decesso della signora per le seguenti motivazioni:

- non vi era prova che la signora fosse caduta a seguito dell'inciampo in un avvallamento della strada in prossimità di un tombino;
- l'avvallamento e le abrasioni in prossimità del tombino (ritenuto responsabile della caduta dal tribunale ordinario) erano da ritenersi rientrati nelle normali condizioni di usura (cui era soggetto il luogo normalmente frequentato dall'anziana signora);
- non risultava che il tombino posto nei pressi del punto di caduta della donna avesse di lato un tale

- dislivello (qualificabile come un fosso o buca) da poter essere considerato “insidia o trabocchetto”;
- la non esclusione (dalle cause della caduta) delle precarie condizioni di salute dell’anziana, motivo di difficoltà nella normale deambulazione della donna, e soprattutto il comportamento imprudente della stessa (che incedeva senza aiuto di un bastone e con le mani impegnate da una busta e dal carrello della spesa).

La questione approdava presso la Cassazione.

Il giudizio della Corte di Cassazione

I giudici della Cassazione premettono che si è recentemente, e condivisibilmente, affermato che: l’incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, ferma restando la concorrente responsabilità dell’utente della strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente.

Gli ermellini ritengono che le condizioni del manto stradale debbano costituire il punto centrale del dibattito, da valutarsi in concreto, ossia caso per caso, e che guardi alla generalità degli utenti in funzione della prevedibilità dell’evento.

Ciò a prescindere dalle condizioni particolari di salute dell’anziana; esse infatti sono solo una concausa all’incidente.

Nel caso in esame, per la Cassazione (in accordo con il giudizio di secondo grado) si è accertata l’assenza di una situazione di rischio per la generalità degli utenti e, comunque tale da essere prevedibile e tale da essere facilmente evitabile, così da giustificare una condotta appropriata alternativa e virtuosa, escludendo le responsabilità dell’imputato; in ogni caso (per la Cassazione) si ravvisa una condotta altamente imprudente della vittima idonea ad escludere altre concause.

I giudici concludono che il responsabile del settore dei Lavori Pubblici è sì tenuto a garantire la sicurezza delle strade, ma deve fare i conti anche con i limiti e la disponibilità di spesa.

Quindi, nel caso in esame, si sarebbe potuto annullare il rischio solo con un continuo intervento di manutenzione ordinaria tale da evitare qualunque anomalia della strada, ma ciò appare eccessivo e superiore alle competenze di sicurezza che l’imputato è tenuto a sovrintendere.

Il ricorso non è, di conseguenza, accolto.

Link di riferimento: https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/Oggetti_Embedded/Documenti/2021/02/25/6513.pdf

STANZIAMENTO FONDI PER LA RIGENERAZIONE URBANA

D.P.C.M. del 21.01.2021 (G.U. N. 56 del 06.03.2021)

Publicato il DPCM con l’assegnazione di 150 milioni di euro per il 2021 ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo n. 56 è stato pubblicato il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 che prevede l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

Il DPCM per la rigenerazione urbana

Il decreto definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volto anche al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’art. 1, comma 42, della legge n. 160/2019.

Il nuovo DPCM contiene inoltre:

- le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica;
- le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate.

Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente

il periodo di riferimento secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 160/2019.

Finanziamenti

Il finanziamento prevede un limite massimo di:

- 150 milioni di euro per l'anno 2021;
- 250 milioni di euro per l'anno 2022;
- 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Beneficiari

Hanno facoltà di richiedere i contributi:

- i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia;
- i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana

che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda.

Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:

- a. 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
- b. 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
- c. 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Opere incompiute

I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, attraverso interventi di:

- a. manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- b. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c. mobilità sostenibile.

Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare.

Link di riferimento: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-06&atto.codiceRedazionale=21A01297&elenco30giorni=false

GARA D'APPALTO CON DURC IRREGOLARE PER DEBITO ESIGUO

Sentenza del Consiglio di Stato N. 849/2021

Consiglio di Stato: anche la pendenza di un debito esiguo (con conseguente DURC irregolare) causa l'esclusione da una gara di appalto pubblico

Con la sentenza n. 849/2021 il Consiglio di Stato si è pronunciato nuovamente sulla questione di un DURC (Documento unico di regolarità contributiva) irregolare accertato durante una gara di aggiudicazione di lavori pubblici.

Il caso

Una s.r.l veniva esclusa da una gara di appalto di lavori pubblici a causa dell'accertamento della stazione appaltante del DURC negativo della società, rilasciato dall'INAIL, dovuto ad un debito contributivo pendente di soli 295 euro.

Il debito causava quindi l'esclusione della s.r.l.: l'aggiudicazione dei lavori veniva data, quindi, ad un altro concorrente.

La società esclusa faceva, di conseguenza, ricorso al Tar lamentando sostanzialmente l'eccessiva penalizzazione subita a causa di un debito esiguo.

Il Tar respingeva il ricorso e la questione giungeva in Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

Palazzo Spada chiarisce che per giurisprudenza consolidata la carenza della regolarità contributiva, attestata dal DURC rilasciato dall'ente previdenziale alla stazione appaltante, a prescindere dall'entità del debito contributivo, individua:

una presunzione legale [...] di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, onde l'esclusione dalla gara per assenza di requisiti è esito obbligatorio e vincolato.

I giudici, inoltre, ribadiscono che in caso di DURC negativo accertato durante una gara di appalto pubblico:

- non possono rilevare eventuali adempimenti tardivi o regolarizzazioni postume;
- nessuna rilevanza può assumere l'invito alla regolarizzazione (cd. preavviso di DURC negativo).

Palazzo Spada richiama, infine, la Corte di giustizia dell'Unione europea che stabilisce che l'amministrazione aggiudicatrice deve considerare quale motivo di esclusione qualsiasi violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.

Tale violazione deve essere attestata da un certificato richiesto d'ufficio dall'amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali.

Il ricorso non è, quindi, accolto.



SICUREZZA

SICUREZZA

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

Guida INAIL 2021 – L'accertamento tecnico per la verifica periodica

Il nuovo volume contiene un archivio di schede tecniche di accertamenti fatti dall'INAIL sulla verifica periodica degli apparecchi di sollevamento persone

L'INAIL ha pubblicato un nuovo volume della collana "ricerche", relativo agli apparecchi di sollevamento persone, dal titolo "L'accertamento tecnico per la verifica periodica". L'aspetto più interessante del documento è che contiene un archivio di schede di accertamenti eseguiti dall'INAIL con le non conformità rilevate sulle attrezzature.

La verifica periodica

L'articolo 71 comma 11 del d.lgs 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di sollevamento persone elencate nell'allegato VII del medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Conseguentemente l'INAIL è stata individuata come titolare della prima di tali verifiche periodiche, che gestisce direttamente, attraverso le unità operative territoriali che operano sull'intero territorio nazionale, o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati.

Scheda tecnica 2	
Denominazione della macchina: piattaforma di lavoro elevabile	
CEN TC:	98
Descrizione sintetica della macchina: macchina destinata al sollevamento in quota di uno o più operatori per l'effettuazione di attività di controllo, manutenzione, ispezione o lavori simili.	
Anno di fabbricazione: 2009	
Norma armonizzata di riferimento di tipo C:	Data pubblicazione in GUUE
EN 280:2001/A1:2004 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove	02/08/2006
Accertamento tecnico	
Motivo della segnalazione:	verifica periodica
Situazioni di pericolo	
Descrizione della situazione di pericolo: impossibilità di scongiurare un rischio imminente che può determinarsi durante l'utilizzo della piattaforma di lavoro elevabile, dovuto alla mancanza di un dispositivo di arresto di emergenza.	

Esempio di scheda tecnica INAIL

L'archivio con le esperienze INAIL

L'INAIL, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica e quello di organo tecnico per la sorveglianza del mercato riconosciuti all'Istituto, ha ritenuto utile, partendo dal patrimonio informativo che negli anni ha costituito e dalle competenze maturate nell'espletamento delle attività di verifica periodica e di accertamento tecnico, sviluppare un archivio dei pareri tecnici prodotti.

Tale archivio nasce con il fine di fornire utili indirizzi che possano rendere più efficace l'attività di verifica periodica, nell'ottica di un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il nuovo volume INAIL presenta una rassegna di schede delle non conformità rilevate su attrezzature di lavoro afferenti al gruppo SP di cui al dm 11 aprile 2011, illustrando gli esiti delle azioni di sorveglianza del mercato intraprese.

Le schede tecniche collezionate trattano le principali non conformità rilevate, evidenziando, rispetto allo stato dell'arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili.

Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni tecnicamente utili, senza alcun riferimento a dati sensibili, ma comunque garantendo un'informazione sufficiente per indirizzare eventuali interventi di approfondimento sulle attrezzature in verifica.

Ciascuna scheda si compone di tre parti principali:

1. una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che definisce la destinazione d'uso e le modalità di utilizzo;
2. una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti;
3. una parte denominata "accertamento tecnico" che si compone a sua volta di due sotto sezioni:
 - una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata;
 - un'altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l'esito dell'accertamento tecnico condotto da Inail.

Scheda tecnica 1	
Denominazione della macchina: piattaforma di lavoro elevabile	
CEN TC:	98
Descrizione sintetica della macchina: macchina destinata al sollevamento in quota di uno o più operatori per l'effettuazione di attività di controllo, manutenzione, ispezione o lavori simili. Trattasi di piattaforma del gruppo 1 tipo A, dotata di sistema di sollevamento del tipo a pantografo che raggiunge un'altezza massima di sollevamento di 10,7 m rispetto alla posizione base posta a 1,3 m da terra.	
Anno di fabbricazione: 2015	
Nota: l'esemplare oggetto di segnalazione era immesso sul mercato a marzo 2015	
Norma armonizzata di riferimento di tipo C:	Data pubblicazione in GUUE
EN 280:2013 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove	28/11/2013
Nota: la EN 280:2013 viene pubblicata in Gazzetta il 28/11/2013, ma viene lasciata la possibilità di adottare la versione precedente della norma, la EN 280:2001+A2:2009, fino al 31/01/2015.	
Accertamento tecnico	
Motivo della segnalazione:	verifica periodica

Esempio di scheda tecnica INAIL

Link di riferimento: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-apparecchi-sollevamento-persone-ac-cert-tec-verific_6443158315550.pdf

CARTELLONI PUBBLICITARI SU PONTEGGI PER RESTAURI

Circolare Ministero della Cultura (ex MIBACT) N. 49 del 07.12.2020

Il Ministero della Cultura ha dato indicazioni e limiti per l'inserimento della pubblicità sui ponteggi predisposti per gli interventi di restauro sugli edifici storici

Il Ministero della Cultura (ex MIBACT) ha emanato la circolare n. 49 del 7 dicembre 2020, con oggetto: "Utilizzo a fini pubblicitari per le coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione – indicazioni operative" (ai sensi del dlgs. 42/2004, art. 49 comma 3).

Il documento fornisce utili chiarimenti circa l'utilizzo della pubblicità applicata sulle impalcature dei

cantieri di conservazione del patrimonio storico/culturale.

Linee guida sull'utilizzo della pubblicità nei cantieri di restauro

Il Ministero specifica che le indicazioni contenute nella circolare costituiscono linee guida che ciascuna Soprintendenza potrà utilizzare con una certa discrezionalità, ma al fine di rendere omogenei gli interventi in merito sull'intero territorio nazionale.

La circolare vuole evitare danni possibili all'immagine e alla tutela dei beni culturali coinvolti (e alle risorse economiche che possono giungere da tale attività) arrecati dallo sfruttamento pubblicitario.

In sintesi le indicazioni contenute nel documento del Ministero forniscono le seguenti linee guida:

- la dimensione dell'immagine pubblicitaria non dovrà, di norma, eccedere il 30% della superficie dei teli di protezione dei ponteggi (fatte salve eventuali indicazioni maggiormente restrittive contenute nei regolamenti comunali) in relazione allo specifico fronte su cui insiste l'immagine pubblicitaria;
- la suddetta percentuale dovrà essere opportunamente rivalutata nel caso di immagini e messaggi pubblicitari veicolati su schermi digitali;
- è opportuno che eventuali immagini in movimento dovranno alternarsi con filmati relativi alla documentazione sul restauro svolto;
- le installazioni pubblicitarie in ogni caso non dovranno protrarsi oltre 12 mesi;
- le singole Soprintendenze valuteranno la compatibilità delle immagini pubblicitarie con il decoro del contesto d'inserimento;
- nei casi in cui il messaggio pubblicitario comprenda dei filmati, se ne raccomanda la preventiva visione integrale.

Link di riferimento: <https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/circolari/Circolare%20n.49%20del%2007.12.2020%20DG-ABAP.pdf%20A.pdf>